

DCO 38/09

**MECCANISMO DI REINTEGRAZIONE DEGLI ONERI SOSTENUTI DAGLI
ESERCENTI LA SALVAGUARDIA TRANSITORIA RELATIVI AI CREDITI NON
ALTRIMENTI RECUPERABILI**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica*

10 dicembre 2009

Premessa

Il presente documento per la consultazione, pubblicato ai sensi della deliberazione ARG/elt 188/09, ha l'obiettivo di individuare opportuni meccanismi di reintegrazione degli oneri relativi ai crediti non altrimenti recuperabili relativi al periodo di erogazione del servizio di salvaguardia transitoria.

In particolare vengono delineate le possibili soluzioni relative all'implementazione del meccanismo, le modalità di quantificazione dell'onere relativo ai crediti non recuperati e le modalità di recupero di tale onere.

*Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte in merito agli argomenti trattati. Oltre agli spunti di consultazione presenti nel documento è possibile segnalare ulteriori problematiche non evidenziate, indicando anche le proposte per le possibili soluzioni. I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il **11 gennaio 2010**. È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.*

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione Mercati

Unità retail

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.290/284

fax 02.655.65.265

e-mail: mercati@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

1. Introduzione

- 1.1 Il presente documento per la consultazione intende definire un meccanismo di reintegrazione degli oneri relativi ai crediti non altrimenti recuperabili relativi al periodo di erogazione del servizio di salvaguardia transitoria, periodo compreso tra la completa apertura del mercato elettrico (1° luglio 2007) e l'assegnazione del servizio di salvaguardia ai soggetti vincitori delle prime procedure concorsuali (1° maggio 2008) ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 novembre 2007.
- 1.2 La legge n. 125/07¹, nel dare attuazione alla completa liberalizzazione del mercato elettrico, ha infatti previsto che, nelle more dell'identificazione degli esercenti il servizio di salvaguardia, il servizio fosse transitoriamente svolto dalle imprese distributrici o dalle società di vendita collegate a tali imprese. La legge ha inoltre stabilito che l'erogazione del servizio di salvaguardia in questo periodo transitorio avvenisse a condizioni e prezzi definiti dagli esercenti medesimi, con il vincolo che tali prezzi fossero previamente resi pubblici e non discriminatori.
- 1.3 Conseguentemente, i clienti in regime di salvaguardia sono stati serviti:
 - a) dagli esercenti la salvaguardia transitori (imprese distributrici o società di vendita appartenenti al medesimo gruppo societario) a condizioni di prezzo liberamente fissate da ciascun esercente, nel periodo transitorio;
 - b) dai soggetti vincitori delle procedure concorsuali a condizioni di prezzo risultanti dall'asta, successivamente al 1° maggio 2008 .
- 1.4 La problematica su cui l'Autorità intende intervenire nel presente documento per la consultazione è principalmente legata al fatto che il passaggio dei clienti serviti in regime di salvaguardia transitoria ai soggetti vincitori delle procedure concorsuali non ha più permesso agli esercenti transitori di sospendere la fornitura dell'energia ai clienti inadempienti, e, conseguentemente, ha offerto come unica possibilità di recupero del credito gli altri, più onerosi, strumenti previsti dall'ordinamento (cessione del credito, azioni giudiziarie, etc.) Tale aspetto, in termini generali, attiene al fisiologico rischio di impresa, che non viene pertanto garantito dalla regolazione. Tuttavia, nel caso in esame, le segnalazioni pervenute all'Autorità dalle imprese interessate evidenziano elementi che eccedono l'ambito fisiologico dell'attività anche tenuto conto della natura straordinaria ed eccezionale del problema principalmente dovuta:
 - a) alla necessaria transitorietà della "supplenza" di cui gli esercenti la salvaguardia transitori erano investiti, essendo obbligati per legge a erogare tale servizio per un periodo di tempo non definibile ex-ante - in aggiunta al normale fatto per cui i clienti finali possono in qualsiasi momento scegliere un venditore sul mercato libero, previo preavviso di un mese, la legge n. 125/07 nell'istituire il servizio di salvaguardia transitorio, non specificava il momento dell'entrata in operatività del servizio di salvaguardia assegnato mediante procedure concorsuali;
 - b) dell'incompletezza della regolazione del servizio di dispacciamento funzionale alla sospensione della fornitura di energia per i clienti serviti nel regime di salvaguardia e di altri meccanismi di tutela del rischio creditizio².

¹ La legge n. 125/07 è la legge del 3 agosto 2007, n. 125/07 di conversione del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07, recante "Misure urgenti per il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia".

² La deliberazione dell'Autorità del 25 gennaio 2008 ARG/elt 04/08, relativa alla regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell'energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore, ha previsto una decorrenza delle procedure di

- 1.5 D'altra parte la definizione del meccanismo deve essere inquadrata nel complesso delle regole a cui gli esercenti la salvaguardia transitoria si dovevano attenere. Di conseguenza, il meccanismo di reintegrazione degli oneri relativi ai crediti non altrimenti recuperabili deve considerare che la libera fissazione dei prezzi applicati ai clienti finali serviti nel periodo di salvaguardia transitoria ha in parte mitigato il rischio del mancato pagamento da parte dei clienti finali, dal momento che si ritiene che tali prezzi avrebbero dovuto, quantomeno in parte, scontare tale rischio. Come sopra ricordato, infatti, tali prezzi sono stati direttamente determinati da ciascun esercente, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 125/07 e secondo le modalità che erano state definite dall'Autorità.
- 1.6 In particolare, l'Autorità aveva previsto, da un lato, dei criteri generali che gli esercenti dovevano seguire nella determinazione dei prezzi e, dall'altro, degli obblighi specifici in tema di trasparenza e pubblicazione dei prezzi. Più in particolare, in tema di criteri da seguire nella determinazione dei prezzi, il TIV prevedeva che i prezzi fossero:
- a) determinati da ciascun esercente in modo tale da riflettere i costi sostenuti per l'erogazione del servizio;
 - b) offerti ai clienti finali in maniera trasparente e non discriminatoria.
- 1.7 Il documento per la consultazione è così strutturato: nel paragrafo 2 vengono indicati gli obiettivi e i criteri generali di definizione del meccanismo di reintegrazione degli oneri relativi ai crediti non altrimenti recuperabili. Tenuto conto di tali obiettivi e criteri vengono successivamente esposti gli orientamenti sulle possibili modalità di:
- a) partecipazione al meccanismo di reintegrazione (paragrafo 3);
 - b) determinazione degli elementi rilevanti ai fini del meccanismo di reintegrazione (paragrafo 4);
 - c) definizione del livello dei crediti non altrimenti recuperabili (paragrafo 5);
 - d) recupero degli oneri relativi ai crediti non altrimenti recuperabili (paragrafo 6).

2. Criteri generali del meccanismo di reintegrazione

- 2.1 L'Autorità intende istituire un meccanismo di reintegrazione degli oneri relativi ai crediti non altrimenti recuperabili (di seguito: meccanismo di reintegrazione) maturati nel periodo di erogazione della salvaguardia transitoria da parte dei soggetti obbligati, ai sensi della legge n. 125/07, a servire i clienti finali senza un fornitore sul mercato libero, nel caso in cui tali clienti non rientrassero nell'ambito dei clienti aventi diritto al servizio di maggior tutela.
- 2.2 Il meccanismo di reintegrazione ha l'obiettivo di garantire l'equilibrio economico e finanziario di tali esercenti. Con il meccanismo di reintegrazione viene quindi definito il livello degli oneri relativamente ai crediti non altrimenti recuperabili da riconoscere sulla base della redditività conseguita dal singolo esercente in tale periodo. Pertanto, ai fini della definizione del meccanismo occorre tenere in considerazione:
- a) le partite relative a crediti rimasti in capo all'esercente relative ai clienti serviti in salvaguardia, esclusivamente per il periodo di erogazione del servizio di salvaguardia transitoria, escludendo eventuali partite pregresse relative al periodo precedente in cui il cliente finale è stato servito dal medesimo soggetto in qualità di cliente del mercato vincolato;

- b) le partite economiche e patrimoniali rilevanti relative al periodo di erogazione del servizio di salvaguardia transitoria, al fine di analizzare i ricavi conseguiti dall'erogazione del servizio di salvaguardia transitorio ed i relativi costi, comprensivi dei costi di approvvigionamento e di quelli sostenuti per l'attività di commercializzazione.
- 2.3 L'Autorità ritiene infatti che la reintegrazione degli oneri relativi ai crediti non altrimenti recuperabili debba avvenire nelle situazioni in cui la differenza tra i ricavi conseguibili dall'applicazione dei prezzi liberamente fissati dal medesimo esercente ed i costi sostenuti, determinati dall'Autorità sulla base delle rilevazioni contabili, sia tale da non garantire, oltre all'equa remunerazione sul capitale investito netto riconosciuto, la copertura di un livello pari ad una percentuale ritenuta congrua del livello dei crediti non altrimenti recuperabile.
- 2.4 La percentuale di congruità di cui al punto 2.3 deve essere determinata in modo tale da escludere dalla partecipazione al meccanismo di reintegrazione i casi in cui l'onerosità del meccanismo sia maggiore del potenziale beneficio relativo alla partecipazione al meccanismo medesimo. Per tali motivi, l'Autorità ritiene di fissare tale percentuale ad un livello pari al 90% dei crediti non altrimenti recuperabili.

- | | |
|----|---|
| Q1 | Si condivide il criterio generale del meccanismo di reintegrazione? Se no, quali si ritiene che siano gli elementi di criticità? |
| Q2 | Si ritiene che la percentuale di congruità del livello dei crediti non ancora recuperati proposta è corretta? Se no, a quale livello dovrebbe essere fissata? |

3. Partecipazione al meccanismo di reintegrazione

- 3.1 L'Autorità intende prevedere che ai fini della reintegrazione dei crediti non altrimenti recuperabili relativi al periodo di salvaguardia transitoria, l'operatore interessato presenti apposita istanza all'Autorità. Tale istanza dovrà essere presentata entro un termine ritenuto congruo a partire dall'entrata in vigore del provvedimento che verrà adottato dall'Autorità in esito alla presente consultazione.
- 3.2 L'operatore interessato corrisponde, alternativamente:
- al soggetto obbligato, ai sensi della legge 125/07, a servire i clienti finali senza un fornitore sul mercato libero, nel caso in cui tali clienti non rientrassero nell'ambito dei clienti aventi diritto al servizio di maggior tutela;
 - all'esercente la maggior tutela a cui sono state trasferite le attività e le passività relative al periodo di erogazione del servizio di salvaguardia transitorio.

- | | |
|----|--|
| Q3 | Quale è il tempo che si ritiene congruo per la presentazione dell'istanza da parte dell'operatore interessato? |
| Q4 | Si ritiene corretta la definizione dell'operatore interessato che deve presentare istanza di partecipazione al meccanismo di reintegrazione? |

- 3.3 A seguito della presentazione dell'istanza, gli uffici dell'Autorità provvederanno a richiedere le informazioni patrimoniali ed economiche di dettaglio. Tali informazioni costituiscono parte integrante dell'istanza presentata dal singolo operatore ed il mancato invio delle medesime, nonché delle ulteriori informazioni che si dovessero ritenere necessarie, entro i termini stabiliti nella richiesta comporta la decadenza dal diritto di partecipare al meccanismo di reintegrazione.

4. Meccanismo di reintegrazione

- 4.1 Ai fini della quantificazione degli ammontari da riconoscere dovrebbe essere effettuata una specifica istruttoria per ciascuna istanza presentata. Tale istruttoria, che avverrà sulla base delle informazioni richieste a seguito della presentazione dell'istanza, ha la finalità di:
- provvedere alla quantificazione dell'ammontare di reintegrazione;
 - determinare il margine conseguito dal singolo operatore interessato nel periodo di erogazione del servizio di salvaguardia transitoria.

Quantificazione dell'ammontare di reintegrazione

- 4.2 Il meccanismo di reintegrazione è tale per cui, per ciascun operatore interessato che ha presentato istanza, l'ammontare di reintegrazione dei crediti non altrimenti recuperabili risulti pari a:

$$MReint = \min [Mg^{sval} - \alpha * CNR; 0]$$

dove:

- α è la percentuale ritenuta congrua relativamente al livello dei crediti non altrimenti recuperabili, proposta pari a 90% (si veda il precedente punto 2.4);
 - CNR è il livello dei crediti non altrimenti recuperabili, determinato con le modalità definite al successivo paragrafo 5;
 - Mg^{sval} è il margine del periodo di erogazione del servizio di salvaguardia transitoria, determinato secondo le modalità definite al successivo punto 4.4.
- 4.3 L'ammontare di reintegrazione verrà quindi riconosciuto al singolo operatore solo nelle situazioni in cui il livello del margine conseguito nel periodo di erogazione del servizio di salvaguardia transitoria sia inferiore al livello dei crediti non altrimenti recuperabili e in cui tale differenza superi la percentuale di congruità che rimane a carico del singolo operatore.

Q5 Quali ulteriori elementi dovrebbero essere presi in considerazione nella determinazione dell'ammontare di reintegrazione?

Definizione del margine del periodo di erogazione di salvaguardia transitoria

- 4.4 Come precedentemente evidenziato, l'Autorità intende considerare la redditività conseguita dal singolo operatore nel periodo di salvaguardia transitoria. In particolare il livello del margine relativo al periodo di erogazione del servizio di salvaguardia transitoria sarà determinato sulla base della seguente formula:

$$Mg^{sval} = \sum_{c,m} P_{ST\ m}^c * Q^{ST,c}_m - CAMM - Tw * CIN$$

dove:

- $P_{ST\ m}^c$ è, per ciascuna tipologia contrattuale c relativamente ai clienti finali serviti, il livello dei prezzi applicati in ciascun mese m del periodo di erogazione del servizio di salvaguardia transitoria;
- $Q^{ST,c}_m$ è la grandezza rilevante, pari al numero dei punti di prelievo o all'energia elettrica prelevata, corrispondenti ai clienti finali serviti nel periodo di erogazione del servizio di salvaguardia transitoria;
- $CAMM$ è il livello dei costi ammissibili per il servizio di salvaguardia transitoria;
- Tw è il tasso di remunerazione del capitale investito netto, fissato pari al 7.1% su base annua;

- *CIN* è il livello del capitale investito netto ammissibile per il servizio di salvaguardia transitoria.
- 4.5 Il livello dei prezzi applicati (P_{ST}^c) corrisponde ai prezzi che ciascun esercente la salvaguardia transitorio ha liberamente fissato per ciascun mese, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 125/07 e secondo le modalità che erano state definite dall’Autorità (e richiamate nel punto 1.6). Tale livello risulta pari ai prezzi praticati a copertura dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica (acquisto e costi relativi al servizio di dispacciamento) e dei costi di commercializzazione al dettaglio dell’energia elettrica. Sono pertanto escluse le componenti riguardanti la copertura dei costi del servizio di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, nonché le componenti A e UC.
- 4.6 Il livello dei costi ammissibili (*CAMM*) verrà determinato sulla base dei costi effettivamente sostenuti, risultanti dalle informazioni rese disponibili da ciascun operatore interessato e fissato in modo da coprire i costi operativi, principalmente riconducibili a costi per il personale, costi per materiali di consumo, costi per servizi da terzi e gli ammortamenti.
- 4.7 Al livello dei costi operativi e degli ammortamenti sono successivamente escluse le seguenti partite economiche:
- a) i costi sostenuti per il servizio di trasporto e il servizio di distribuzione e misura dell’energia elettrica;
 - b) le partite comprese nelle classi del conto economico relative a perdite su crediti, svalutazione crediti;
 - c) gli eventuali ricavi conseguiti relativi a prestazioni erogate ai clienti finali serviti;
 - d) ulteriori componenti del valore della produzione diverse dai ricavi della vendita ai clienti finali serviti (ad esempio incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; altri ricavi e proventi).
- 4.8 L’Autorità intende inoltre prevedere che, con particolare riferimento ai costi sostenuti per l’approvvigionamento dell’energia elettrica, sia riconosciuto un livello comparabile rispetto a livelli ritenuti efficienti. A tale fine, il livello dei costi di approvvigionamento relativo ai costi ammissibili sarà determinato come valore minimo tra il quello effettivamente sostenuto e un livello ritenuto congruo, definito sulla base delle quotazioni rilevabili nel periodo considerato nel mercato del giorno prima (PUN) o di altre informazioni disponibili (ad esempio, i costi relativi al portafoglio dell’Acquirente unico).

Q6	Si condividono le modalità ed i criteri indicati ai fini della quantificazione dei costi ammissibili? Quali ulteriori elementi dovrebbero essere presi in considerazione?
Q7	Quali ulteriori elementi dovrebbero essere presi in considerazione per la determinazione del livello efficiente dei costi di approvvigionamento?

- 4.9 Ai fini della determinazione del valore del capitale investito netto ammissibile (*CIN*) saranno considerate le voci patrimoniali relative all’attività immobilizzate (immobilizzazioni materiali; immobilizzazioni immateriali e immobilizzazioni in corso), al livello del capitale circolante netto, al trattamento fine rapporto, al netto degli oneri finanziari concernenti la rivalutazione del medesimo e le altre poste rettificative.
- 4.10 Con riferimento al livello delle attività immobilizzate, l’Autorità intende considerare le informazioni risultanti dai dati patrimoniali inviate dai singoli operatori interessati e fissare il livello sulla base del valore di bilancio. Tali valori non comprendono eventuali oneri finanziari capitalizzati e poste relative all’avviamento.

4.11 Con riferimento al livello del capitale circolante netto, l'Autorità intende fissare un livello sulla base di un livello standard di settore, definito tenendo conto del rapporto crediti e debiti medi di settore. Tale livello sarà determinato come percentuale del livello dei costi ammissibili riconosciuti.

Q8 Si condividono le modalità ed i criteri indicati ai fini della quantificazione del capitale circolante netto ammissibile? Quali ulteriori elementi dovrebbero essere presi in considerazione?

Q9 Quale è il livello di CCN ritenuto congruo?

5. Livello dei crediti non altrimenti recuperabili

5.1 Il livello dei crediti non altrimenti recuperabili dovrebbe essere determinato sulla base dei crediti maturati nel periodo di erogazione del servizio di salvaguardia transitoria che non sono stati riscossi dai clienti finali e che, se oggetto di procedure di cessione del credito, corrispondono alla quota non recuperata.

5.2 Ai fini della determinazione di tale livello dei crediti, l'Autorità intende perseguire le seguenti finalità:

- a) garantire che il livello riconosciuto risulti efficiente;
- b) minimizzare il livello dell'onere complessivo.

5.3 Con riferimento al primo aspetto, l'Autorità ritiene che, da parte del singolo operatore, debbano essere già state effettuate tutte le attività di minimizzazione dell'esposizione al rischio creditizio, sia con riferimento all'invio di sollecito ai pagamenti al cliente finale dopo la data di scadenza della fattura, alla diffida del cliente ad adempiere, che alle attività di gestione del credito in sofferenza quali: recupero stragiudiziale e/o giudiziale del credito, cessione del credito. Conseguentemente, l'Autorità intende fissare delle modalità standardizzate per definire il livello dei crediti non altrimenti recuperabili.

5.4 Inoltre, al fine di minimizzare l'onere complessivo del meccanismo di reintegrazione, l'Autorità ritiene che gli operatori interessati, qualora ne abbiano le caratteristiche, provvedano a cedere l'ammontare dei crediti ancora non recuperato alla società di Equitalia Spa (di seguito: Equitalia).

5.5 Tenuto conto degli obiettivi sopra riportati, l'Autorità intende fissare il livello dei crediti non recuperabili pari all'ammontare complessivo eventualmente non recuperato da Equitalia, nel caso in cui l'operatore ne sia titolare.

5.6 Poiché tale previsione comporta che il singolo operatore debba attendere l'esito della procedura effettuata da Equitalia, l'Autorità intende altresì prevedere che il singolo operatore interessato, provvedendo ugualmente a cedere il credito a Equitalia, possa richiedere che la quantificazione del livello dei crediti non altrimenti recuperabili sia effettuata sulla base di una percentuale di efficienza del sistema applicata al livello autocertificato dall'operatore nel momento di presentazione dell'istanza.

5.7 L'Autorità intende fissare la percentuale di efficienza del sistema sulla base di un livello standard che consideri l'attività di un operatore efficiente, considerando altresì il vantaggio di natura finanziaria rispetto al caso in cui debba attendere l'esito della procedura effettuata da Equitalia. In particolare, l'Autorità intende definire tale percentuale in linea con le percentuali di riscossione dei crediti, differenziate per tipologia del debitore e entità del credito da recuperare, conseguite da Equitalia.

- 5.8 Dal punto di vista procedurale, nell'istanza di partecipazione al meccanismo di reintegrazione sarà altresì previsto che l'operatore interessato:
- a) autocertifichi il livello dei crediti non recuperato ed indichi, rispetto al valore complessivo dei crediti non riscossi, la percentuale recuperata;
 - b) indichi se intende optare per la quantificazione del livello dei crediti non altrimenti recuperabili attraverso l'applicazione della percentuale di efficienza del sistema sul livello autocertificato.

Q10 Si condividono le modalità di determinazione dell'ammontare dei crediti non altrimenti recuperabili? Quali ulteriori elementi dovrebbero essere presi in considerazione?

Q11 Quale è la percentuale di efficienza del sistema ritenuta congrua?

6. Modalità di recupero degli oneri

- 6.1 Successivamente alla determinazione degli ammontari di reintegrazione, ciascun operatore interessato avrà diritto a ricevere dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) l'importo determinato dall'Autorità.
- 6.2 A tale fine l'Autorità intende istituire il Conto oneri del meccanismo di reintegrazione presso la Cassa. Tale conto verrà alimentato:
- a) dai versamenti effettuati da Terna relativi al gettito derivante dall'applicazione di una specifica componente di dispacciamento con riferimento a tutti i clienti finali aventi diritto alla salvaguardia;
 - b) dalle potenziali restituzioni che ciascun operatore interessato riesca ad ottenere per la cessione dei crediti a Equitalia.
- 6.3 In linea di principio l'onere relativo al meccanismo di reintegrazione dovrebbe essere pagato da tutti i clienti aventi diritto alla salvaguardia. La modalità di recupero proposta è quella di definire uno specifico corrispettivo per il servizio di dispacciamento applicato a tutti gli utenti di dispacciamento, diversi dall'Acquirente unico, con riferimento ai clienti finali aventi diritto alla salvaguardia dal medesimo serviti. L'utente del dispacciamento dovrebbe pertanto comunicare a Terna, con riferimento a ciascun punto di dispacciamento, i quantitativi di energia elettrica relativi ai clienti aventi diritto alla salvaguardia dal medesimo serviti. In termini pratici, tale identificazione, se facilmente operabile con riferimento ai clienti connessi in AT e MT, potrebbe comportare maggiori difficoltà per quanto riguarda i clienti finali connessi in BT. Si osserva tuttavia che ad oggi esistono già corrispettivi di dispacciamento che vengono applicati esclusivamente ai clienti aventi diritto alla maggior tutela: in vista di una previsione esplicita da parte dell'Autorità, che obblighi tutti i soggetti ad evidenziare per i clienti finali connessi in BT il mercato di provenienza, sono già state indicate delle regole transitorie per l'identificazione del potenziale mercato di appartenenza, maggior tutela o salvaguardia, dei punti di prelievo connessi in BT³.

Q12 Si condividono le modalità di recupero degli oneri relativi al meccanismo di reintegrazione sopra descritto? Se no, quali meccanismi di recupero alternativi potrebbero essere implementati?

³ Si veda, a tale proposito, quanto indicato nella Relazione tecnica alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 349/07.